

Dir. Gio.
COMUNE DI VICO DI FASSA
PROTOCOLLO GENERALE
N.0000849 / 27.02.2014
CAT. V CLASSE 2 PARTENZA

COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO / *PROVINCIA DE TRENT*



Rep. N. 470 / Atti privati del 25 febbraio 2014.

**CONVENZIONE, MODIFICATA ED AGGIORNATA, PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSI AI SERVIZI
E ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ENTRATE
DEI COMUNI DELLA VAL DI FASSA**

L'anno 2014, il giorno venticinque del mese di febbraio, nella sede del Comun general de Fascia in Strada di Pré de Gejia, n. 2 a Pozza di Fassa (Trento),-----

----- t r a -----

1. Il COMUN GENERAL DE FASCIA (C.F. 91016380221), in persona della prof.ssa CRISTINA DONEI, Procuradora e legale rappresentante dell'Ente, nella cui sede è domiciliata e che interviene nel presente atto in base alla deliberazione N. 8-2013 del 29 agosto 2013 e della deliberazione N. 4-2014 del 30 gennaio 2014 del Consei General;-----
2. Il COMUNE DI MOENA (C.F. 00152150223), in persona del rag. RICCARDO FRANCESCHETTI, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di Moena e che agisce in base alle deliberazioni del Consiglio comunale N. 24/5 del 28 agosto 2013 e N. 44/8 del 19 dicembre 2013;-

3. IL COMUNE DI SORAGA (C.F. 00334870227), in persona del rag. ROBERTO PELLEGRINI, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di Soraga e che interviene in base alle deliberazioni del Consiglio comunale N. 23 del 19 agosto 2013 e N. 47 del 23 dicembre 2013;-----
4. IL COMUNE DI VIGO DI FASSA (C.F. 82002730222), in persona del dott. FRANCO LORENZ, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di Vigo di Fassa e che agisce in base alle deliberazioni del Consiglio comunale N. 24 del 21 agosto 2013 e N. 46 del 19 dicembre 2013;-----
5. IL COMUNE DI POZZA DI FASSA (C.F. 82000950228), in persona del dott. TULLIO DELLAGIACOMA, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di Pozza di Fassa, il quale interviene in base alle deliberazioni del Consiglio comunale N. 44 dell'8 agosto 2013 e N. 69 del 19 dicembre 2013;-----
6. IL COMUNE DI MAZZIN (C.F. 82000750222), in persona del sig. FAUSTO CASTELNUOVO, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di MAZZIN e che agisce in base alle deliberazioni del Consiglio comunale N. 17 del 22 agosto 2013 e N. 31 del 30 dicembre 2013;-----
7. IL COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA (C.F. 82000230225), in persona del geom. RENZO VALENTINI, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di Campitello di Fassa e che interviene in base alle deliberazioni del Consiglio comunale N. 13 del 22 agosto 2013 e N. 24 del 23 dicembre 2013;-----
8. IL COMUNE DI CANAZEI (C.F. 00374450229), in persona del geom. MARIANO CLOCH, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di Canazei e che agisce in base alle deliberazioni del Consiglio comu-

nale N. 17 del 22 agosto 2013 e N. 37 del 27 dicembre 2013;-----

----- premesso che: -----

- nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2012, siglato il 28 ottobre 2011, la Provincia autonoma di Trento (P.A.T.) ed il Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) hanno dato atto che *"nell'ambito dell'ordinamento provinciale, la maggiore efficienza nella gestione delle funzioni e dei servizi generali si raggiunge con l'attuazione della legge di riforma istituzionale e a tale fine si ritiene fondamentale delineare un percorso che porti gradualmente le Comunità ad assumere anche il ruolo di supporto operativo a favore dei comuni per la gestione dei servizi comunali"*;-----
- nel medesimo atto, le Parti hanno concordato sull'opportunità di prevedere, in una prima fase, che i Comuni e le Unioni di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti esercitino in forma associata mediante le Comunità i compiti e le attività relativi alle funzioni in materia di: sportello unico delle attività produttive, con progressiva estensione all'intero settore commercio; entrate; informatica; contratti e appalti;-----
- l'articolo 8 bis della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 ("Legge finanziaria provinciale 2011"), introdotto dall'art. 4 della successiva L.P. 27 dicembre 2011, n. 18 ("Legge finanziaria provinciale 2012"), conformemente a quanto previsto dal suddetto Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2012, ha disciplinato le gestioni associate obbligatorie mediante le Comunità, prevedendo che dal 1° luglio 2013 i Comuni e le Unioni di Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante le Comunità di appartenenza o accordi tra più Comunità, i compiti e le attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate, contratti e appalti di lavori

- servizi e forniture, informatica;-----
- la succitata L.P. n. 27/2010 e s.m. ha rinviato ad una specifica deliberazione della Giunta provinciale di Trento, da assumere d'intesa col C.A.L., l'individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di gestione associata, tenendo conto delle peculiarità organizzative presenti in ogni singolo territorio, oltre che dei termini e delle modalità con cui definire lo schema di convenzione per l'esercizio dei compiti e delle attività in forma associata, nonché dei termini per la stipulazione delle convenzioni che dovranno disciplinare i connessi rapporti giuridici e finanziari fra gli enti coinvolti nelle gestioni associate; ed ha, infine, disposto che tale deliberazione prevedesse che specifici ruoli nell'organizzazione e nella programmazione dei compiti e delle attività svolte in forma associata siano assegnati a un organismo composto dai sindaci e dal presidente della Comunità;-----
 - la Giunta provinciale di Trento ha approvato tale provvedimento con la deliberazione n. 1449 del 6 luglio 2012, disponendo che le gestioni associate siano svolte a seguito e sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i Comuni e le Comunità delle quali i primi fanno parte, ai sensi di quanto prevede l'art. 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e che, nell'ambito della convenzione, siano individuati gli strumenti di coordinamento e di rappresentatività dei Comuni sui diversi domini decisionali, oltre che definiti i ruoli e le responsabilità del "responsabile del servizio" e degli eventuali altri soggetti coinvolti nella gestione dei servizi in forma associata;-----
 - l'art. 8 bis della L.P. n. 27 del 2010 e s.m. e la deliberazione n. 1449/2012 della Giunta provinciale prevedono il mantenimento in capo ai Comuni della "titolarità" delle funzioni da gestire in forma associata ed assegnano alle Comunità soltanto

- la "gestione" delle medesime funzioni: ciò al fine di salvaguardare l'identità delle collettività locali, garantendo nel contempo le stesse opportunità e livelli minimi di servizio per tutti i cittadini;-----
- il ruolo delle Comunità nell'erogazione dei servizi comunali è pertanto quello di coordinare e supportare i Comuni stessi, avvalendosi - In particolare - delle risorse umane già presenti sul territorio, valorizzandone le competenze e la specializzazione, senza duplicazioni né sovrapposizioni di ruoli e di responsabilità;-----
 - I contenuti obbligatori delle convenzioni che Comuni e Comunità devono stipulare per la gestione associata dei servizi più volte ricordati sono previsti dall'articolo 59 del D.P.Reg. n. 3/L del 2005 e dalla deliberazione n. 1449/2012 della Giunta provinciale dianzi citati; quest'ultima prevede, poi, che la P.A.T. ed il Consorzio dei Comuni Trentini predispongano uno "schema di convenzione" al quale ogni realtà territoriale possa fare riferimento, ferma restando la possibilità per i vari territori di "personalizzare" e di adeguare alla specifica situazione locale lo schema generale di convenzione;-----
 - la Provincia ed il Consorzio dei comuni trentini hanno adottato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate comunali;-----
 - a loro volta, amministratori, segretari e dipendenti del Comune general de Fascia (C.g.F.) e dei 7 Comuni che ne fanno parte si sono più volte incontrati per esaminare, discutere ed approfondire i vari aspetti che comporta la gestione associata del "servizio entrate comunali", per definire il progetto del servizio e per elaborare la proposta della convenzione destinata a disciplinare in reciproci rapporti che ne derivano;-----
 - il Consigli di Ombolo del C.g.F. (che, in fase di prima applicazione dello statuto,

ossia nei primi cinque anni di attività dell'Ente, funge anche da Conferenza dei Sindaci e da giunta esecutiva), ha approvato - con la deliberazione N. 70/2013 del 16 luglio 2013 - lo schema della presente convenzione diretta a disciplinare la gestione in forma associata dei compiti e delle attività in materia di entrate dei Comuni della Val di Fassa, tenendo conto sia delle indicazioni fornite dalla Giunta provinciale di Trento con la deliberazione n. 1449 del 6.7.2012 più volte menzionata, sia dello "schema di convenzione" a tal fine predisposto dalla P.A.T. e dal Consorzio dei Comuni Trentini, adeguandolo peraltro alle esigenze locali ed alle peculiari caratteristiche organizzative e logistiche degli enti locali di Fassa, sia di quanto emerso nell'incontro coi rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL e del Consorzio dei Comuni Trentini tenutosi nella sede del medesimo Consorzio nel pomeriggio di giovedì 4 luglio 2013;----- tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue:-----

ARTICOLO 1 - Valore delle premesse.

1. La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati alla sua interpretazione ed applicazione.-----

ARTICOLO 2 - Oggetto della convenzione.

1. Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, i 7 Comuni della Val di Fassa individuati in apertura - e di seguito indicati semplicemente come "Comuni" - ed il Comune general de Fascia - di seguito indicato semplicemente con la sigla "C.g.F." - convengono di costituire il servizio intercomunale per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate dei medesimi Comuni.-----

2. La gestione associata assume la denominazione di "SERVIZIO ENTRATE –
COMUN GENERAL DE FASCIA".-----

3. Al C.g.F. è attribuito il ruolo di ente capofila del servizio associato ai fini organiz-
zativi, gestionali e contabili; come tale, il C.g.F. provvede, in particolare, a:-----

- gestire e organizzare il servizio per conto dei Comuni, avvalendosi del personale
dedicato alla gestione associata secondo i successivi artt. 5 e 6 e nel rispetto
delle Indicazioni programmatico-operative fornite dall'Organo di governo di cui al
successivo art. 7;-----

- adottare, ad opera dei suoi organi amministrativi o dei funzionari preposti ai suoi
uffici, a seconda della rispettiva competenza, gli atti e i provvedimenti, anche
organizzativi, ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti
dall'Organo di governo.-----

4. Il C.g.F. è altresì individuato quale unico referente nei confronti della Provincia
autonoma di Trento, sia per l'assegnazione ed erogazione di incentivi finanziari, sia
per i successivi controlli, sia per il recupero degli eventuali finanziamenti in caso di
mancata, parziale o diversa realizzazione del progetto di gestione associata del
servizio.-----

ARTICOLO 3 - Finalità della gestione associata del Servizio Entrate.

1. Gli enti aderenti si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il
Servizio Entrate secondo le disposizioni della presente convenzione al fine di realiz-
zare un'adeguata gestione, amministrazione ed erogazione delle funzioni di loro
competenza in termini sia di servizi offerti, che dei relativi costi, senza duplicazione
né sovrapposizione di ruoli e responsabilità.-----

2. L'organizzazione dei servizi associati privilegia modelli di gestione a rete che
coinvolgono le risorse già disponibili nel sistema pubblico provinciale. Per suppor-

tare specifiche esigenze del servizio associato è possibile avvalersi della collaborazione degli strumenti di sistema, secondo quanto concorderanno gli enti convenzionati nell'ambito dell'Organo di governo di cui al successivo art. 7.-----

3. La gestione associata del Servizio Entrate è finalizzata al conseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, a migliorare il servizio sul territorio ed a valorizzare la professionalità del personale coinvolto. Dalla gestione associata devono dunque derivare economie di scala, un migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) ed un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità).-----

4. Scopo della gestione associata è quello di assicurare l'assolvimento dei compiti e delle attività relative al servizio entrate dei Comuni aderenti secondo le leggi ed i regolamenti in vigore; rientrano, in particolare, nella gestione associata, a decorrere dall'anno di competenza 2013, le seguenti entrate comunali:-----

- a) Imposta Municipale Propria (IMUP);-----
- b) tassa permanente per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e canone permanente per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), ad esclusione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, che rimangono in capo ai singoli Comuni;-----
- c) TOSAP e COSAP temporanei e canone per la concessione di posteggi di mercato su aree pubbliche, limitatamente al calcolo degli importi da pagare a tale titolo;-----
- d) imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (ICP/PA) e del canone sostitutivo della pubblicità;-----
- e) servizio idrico Integrato, con gestione della fatturazione dei consumi e dei relativi insoluti a decorrere dal 2013 ed anche per gli anni precedenti, per quan-

- to riguarda gli insoluti;-----
- f) Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), con gestione della fatturazione dei consumi e dei relativi insoluti a decorrere dal 2012 ed anche per gli anni precedenti, per quanto riguarda gli insoluti;-----
 - g) maggiorazione TARES/TIA di cui all'attuale art.14 comma 13 D.L. 6.12.2011 n. 201 e s.m. e i.;-----
 - h) nuovi tributi comunali, comunque denominati, che venissero istituiti od introdotti in seguito, in aggiunta e/o in sostituzione delle entrate elencate sotto le precedenti lettere da a) a g).-----
5. Con riferimento alle suddette entrate, è compito della gestione associata:-----
- a) fornire supporto tecnico all'attività dei Comuni relativa alla definizione delle politiche fiscali e tariffarie (consulenza specializzata in materia legale/fiscale, svolgimento analisi quantitative e simulazioni sulle previsioni di gettito in materia di servizio idrico integrato e di TIA); l'adozione dei provvedimenti deliberativi relativi alle politiche tariffarie e fiscali rimane, in ossequio alle vigenti disposizioni legislative, di competenza dei singoli Comuni;-----
 - b) svolgere l'attività di sportello al cittadino (cd. "front office"), consistente nel supporto specialistico su normativa tributaria, attività di accertamento e fase istruttoria delle pratiche di competenza del Servizio Entrate, nonché nell'attività di supporto informativo di base e nel rilascio della modulistica e dei fogli informativi di riferimento;-----
 - c) gestire le attività previste per la riscossione ordinaria degli importi dovuti e quelle di verifica e di controllo finalizzate all'accertamento e alla predisposizione dei documenti necessari alla formalizzazione dell'attività;-----
 - d) gestire le fasi procedurali e gli adempimenti connessi alle fasi pre-coattiva e

- coattiva per il recupero degli importi non riscossi in via ordinaria;-----
- e) gestire il contenzioso (analisi e valutazione del contenuti del ricorso presentato e presidio diretto delle fasi del ricorso, ove consentito dalla legge) e fornire supporto tecnico ai professionisti esterni nominati dai singoli Comuni interessati;-
- f) gestire dal punto di vista operativo le attività di natura amministrativa connesse all'esercizio del servizio, quali le attività di controllo e rendicontazione, la gestione dei rapporti con i fornitori esterni, le operazioni di aggiornamento delle banche dati.-----
6. Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività svolta dal servizio associato deve essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi inerenti le funzioni interessate che attualmente operano negli enti locali convenzionati.-----
7. In coerenza con le finalità e con gli obiettivi della gestione associata, i Comuni della Val di Fassa si impegnano a perseguire – entro il periodo decennale di validità della presente convenzione – la progressiva uniformazione ed omogeneizzazione delle norme regolamentari, delle tariffe, delle aliquote, delle agevolazioni, delle procedure amministrative, della modulistica, delle metodologie e dei comportamenti in uso nelle materie e nelle attività di competenza del Servizio Entrate. A tali fini il Servizio Entrate – Comun general de Fascia, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche presenti in ogni ente, provvede allo studio e all'esame comparato di quanto in vigore nelle diverse amministrazioni, proponendo l'adozione di regolamenti, atti, procedure e modulistica uniformi; la progressiva convergenza verso regolamenti omogenei e modulistica uniforme deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2013.-----
8. I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma collaborativa in attuazione

della presente convenzione ed in conformità ad essa sono atti della gestione associata con effetti verso i singoli enti aderenti.-----

ARTICOLO 4 - Sede della gestione associata e modalità del suo svolgimento.

1. Il C.g.F. provvede a dotare la gestione associata di idonea sede, dove vengono curate le attività di competenza dell'Organo di governo, l'approvvigionamento dei beni e servizi necessari, il riparto delle spese del servizio fra i Comuni serviti e l'incasso dei relativi finanziamenti provinciali.-----

2. Presso i Comuni di Moena, Pozza e Canazei si costituiscono tre uffici territoriali operativi, ai quali competono tutte le altre attività di gestione del servizio, mentre negli altri 4 Comuni verranno assicurati servizi di sportello periferico periodico; in concomitanza con scadenze di pagamento delle imposte maggiori, saranno aperti anche altri sportelli.-----

3. Ogni Comune è tenuto a fornire le informazioni di base ai cittadini ed a consegnare loro la modulistica ed i relativi fogli informativi (cd. "*sportello di primo livello*").-

4. Per quanto non viene espressamente disciplinato dalla presente convenzione o che non venga definito nell'ambito dell'Organo di governo di cui all'art. 7, il servizio associato svolge le proprie attività secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nell'ente capofila.-----

ARTICOLO 5 – Personale.

1. In fase di prima attivazione della gestione associata del Servizio Entrate, i Comuni della Val di Fassa mettono a disposizione del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il personale di seguito indicato, scelto fra le professionalità attualmente in servizio presso i Comuni medesimi:-----

- COMUNE DI CANAZEI: n. 1 unità di Categoria C-EVOLUTO, per un carico orario a *part-time* di 28/36 (0,78 FTE) e n. 1 unità di Categoria C-BASE, anche questa

- per un carico orario a *part-time* di 28/36 (0,78 FTE);-----
- COMUNE DI CAMPITELLO: n. 1 unità di Categoria C-BASE per un carico orario di 20 ore settimanali su 36 (0,56 FTE);-----
 - COMUNE DI MAZZIN: n. 1 unità di Categoria B-EVOLUTO per un carico orario di 18 ore settimanali su 36 (0,50 FTE);-----
 - COMUNE DI POZZA: n. 1 unità di Categoria D-BASE con carico orario a tempo pieno di 36/36 (1 FTE) e n. 1 unità di Categoria C-BASE per un carico orario a *part-time* di 30/36 (0,83 FTE);-----
 - COMUNE DI VIGO: n. 1 unità di Categoria C-EVOLUTO per un carico orario a *part-time* di 20/36 (0,56 FTE) e n.1 unità Categoria C-BASE con carico orario a tempo pieno di 36/36 (1 FTE);-----
 - COMUNE DI MOENA: n. 1 unità di Categoria C-EVOLUTO con carico orario a *part-time* di 27/36 (0,75 FTE) e n. 2 unità di Categoria C-BASE, entrambe con carico orario a *part-time* di 30/36 (0,83 + 0,83 FTE).-----
2. La dotazione complessiva dei dipendenti comunali destinati alla gestione associata del Servizio Entrate nella fase di avvio iniziale risulta essere perciò di n. 11 unità, alcune a tempo pieno ed altre a *part-time* con carico orario variabile, corrispondenti a n. 8,42 "unità equivalenti" ("*FTE - Full Time Equivalent*"), ed in particolare:-----
- n. 1 unità di Categoria D-BASE, alla quale andrà attribuita la responsabilità del Servizio Entrate;-----
 - n. 2,09 unità FTE di Categoria C-EVOLUTO;-----
 - n. 4,83 unità FTE di Categoria C-BASE;-----
 - n. 0,50 unità FTE di Categoria B-EVOLUTO,-----
3. La dotazione complessiva del personale adibito alla gestione associata del

servizio potrà subire variazioni nel corso del tempo, in termini sia qualitativi che quantitativi, secondo quanto andrà a decidere l'Organo di governo di cui al successivo art. 7, comunque nel rispetto della normativa e dei contratti collettivi di lavoro vigenti.-----

4. I Comuni convenzionati adottano i provvedimenti necessari per mettere a disposizione della gestione associata del servizio il personale dianzi indicato in posizione di comando presso il C.g.F. per tutta la durata della presente convenzione; eventuali successive assunzioni di personale potranno essere disposte dal C.g.F. su indicazione e richiesta dell'Organo di governo, ma nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti dalla normativa nazionale e provinciale in materia.-----

5. L'Amministrazione del C.g.F., d'intesa con l'Organo di governo, individua, tra il personale dei Comuni aderenti, un dipendente di Categoria non inferiore alla D-Livello Base al quale affidare la direzione e la responsabilità della gestione associata del Servizio Entrate, secondo quanto prevede il successivo art. 6.-----

6. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che riguardano il personale destinato al servizio associato, si conviene sull'opportunità di distinguere fra "rapporto organico (o di impiego)" e "rapporto funzionale (o di servizio)" dei dipendenti interessati.-----

7. Il rapporto organico degli addetti al servizio associato permane invariato col Comune di appartenenza e rimane disciplinato, per quanto non previsto nella presente convenzione, dalla normativa vigente per il personale del Comune di appartenenza; attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, fatto salvo quanto prevede il successivo comma 9, gli accertamenti di responsabilità, i procedimenti disciplinari e l'applicazione delle eventuali sanzioni.-----

8. Dal punto di vista funzionale, il personale destinato al servizio associato dipende

tuttavia dal responsabile del servizio stesso, individuato secondo il successivo art. 6: questi deve, infatti, organizzare e gestire il personale in funzione della migliore efficienza, efficacia ed economicità del servizio, come prevede il precedente art. 3 e, per gli stessi scopi e nel rispetto dei medesimi principi, il personale addetto alla gestione associata deve svolgere la propria attività mettendo in atto ogni forma di collaborazione, nel rispetto delle rispettive professionalità, degli obiettivi assegnati dall'Organo di governo e delle direttive impartite dal responsabile del servizio.-----

9. Il responsabile del servizio associato concede, nel rispetto dei regolamenti del personale e dei contratti collettivi in vigore negli enti di appartenenza, le ferie ed i permessi richiesti dai dipendenti addetti al Servizio Entrate; altri permessi, congedi straordinari e simili che comportano assenze dal lavoro di lunga durata (quali, ad esempio, le aspettative, i congedi per maternità, per malattia, per studio e simili) sono, invece, concessi ai dipendenti destinati alla gestione associata dal segretario o dal funzionario responsabile dei Comuni dai quali essi dipendono, dopo aver consultato in proposito il responsabile del servizio associato.-----

10. Per ragioni organizzative e di uniformità, i trattamenti economici accessori, compresi i compensi legati alla produttività e quant'altro previsto dalla contrattazione collettiva e decentrata, vengono determinati, per il personale addetto alla gestione associata, dal competente organo amministrativo o dal dirigente dell'ente dal quale il personale dipende, su proposta del responsabile del servizio associato. Analogamente, l'organo amministrativo o il dirigente dell'ente di appartenenza individuano, su proposta del responsabile, le iniziative di aggiornamento e formazione del personale in base alle esigenze derivanti dal progetto del servizio associato ed, eventualmente, anche in base a specifici programmi operativi da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali, qualora ciò sia richiesto dalle norme della

contrattazione collettiva di settore.-----

ARTICOLO 6 - Responsabile del servizio associato.

1. Al fine di garantire la necessaria funzionalità della gestione associata, l'Amministrazione del C.g.F., d'intesa con l'Organo di governo di cui all'articolo seguente, individua, tra il personale dei Comuni destinato al Servizio Entrate, un dipendente di Categoria non inferiore alla D-Livello Base al quale affidare la direzione e la responsabilità della gestione associata.-----
2. Il responsabile del servizio sarà dotato di un elevato grado di autonomia decisionale negli ambiti tecnici ed operativi di sua competenza e, in particolare:-----
 - a) partecipa con funzioni consultive alle sedute dell'Organo di governo al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato;---
 - b) predispone annualmente una proposta di piano di lavoro, da sottoporre all'Organo di governo ed all'Amministrazione del C.g.F., che tenga conto delle esigenze dei singoli enti associati, dell'effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche a disposizione;-----
 - c) predispone rapporti periodici sull'andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti, che verranno sottoposti anch'essi all'Organo di governo ed all'Amministrazione del C.g.F.-----
3. Nell'ambito della struttura amministrativa dedicata alla gestione associata del Servizio Entrate, l'Organo di governo può individuare, su proposta del responsabile del servizio, ulteriori figure di coordinamento, gerarchicamente dipendenti dallo stesso responsabile, alle quali affidare la gestione di specifici settori di attività del servizio stesso.-----
4. Il responsabile del servizio associato è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza per gli enti aderenti alla presente convenzione, fatta

salva la possibilità che gli viene riconosciuta di nominare, nel rispetto delle norme vigenti in materia, uno o più delegati per specifici procedimenti.-----

5. L'Organo di governo definisce il contenuto del rapporto funzionale, nei confronti degli enti aderenti alla gestione associata, del responsabile del servizio e delle figure di coordinamento eventualmente individuate ai sensi del precedente comma 3.---

ARTICOLO 7 - Organo di governo.

1. I Comuni ed il C.g.F. concordano di istituire un organismo di consultazione e di indirizzo della gestione associata, denominato "*Organo di governo*", con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata.-----

2. L'Organo di governo è composto dai Sindaci dei Comuni aderenti e dal Procurador del C.g.F., i quali sono sostituiti – in caso di assenza od impossibilità a partecipare alle sedute – dai Vicesindaci, dal Viceprocurador o da altri amministratori da loro stessi delegati di volta in volta.-----

3. Il Procurador del C.g.F. presiede le sedute dell'Organo di governo.-----

4. Competono all'Organo di governo, in particolare:-----

- a) l'individuazione, d'intesa con l'Amministrazione del C.g.F. e nel rispetto della normativa vigente in materia di personale e della contrattazione collettiva, del responsabile della gestione associata, previsto dal precedente art. 6;-----
- b) l'approvazione della pianificazione strategica delle attività del servizio e del piano annuale di lavoro, predisposto dal responsabile del servizio associato, in funzione delle esigenze degli enti aderenti, dell'ottimizzazione delle attività e delle risorse umane e strumentali disponibili;-----
- c) l'eventuale esternalizzazione di parte del servizio, nonché l'eventuale avvalimento di uffici di altri enti;-----
- d) la definizione dei costi del servizio ordinario ed anche degli eventuali servizi

- aggiuntivi a richiesta, nonché la programmazione delle risorse finanziarie, sulla base delle proposte a tal fine formulate dal responsabile del servizio associato;--
- e) l'utilizzo di eventuali risorse straordinarie relative al servizio;-----
 - f) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei rapporti periodici forniti dal responsabile del servizio;--
 - g) la risoluzione delle eventuali controversie tra gli enti convenzionati.-----
5. Alle sedute dell'Organo di governo partecipano il responsabile del servizio associato, che fornisce consulenza tecnica, giuridica e propositiva in ordine alla gestione del servizio associato, un dipendente addetto alla gestione associata, scelto dal suddetto responsabile, con compiti di verbalizzazione, nonché il Segretario od altro funzionario del C.g.F. per assicurare il coordinamento ed il raccordo necessari tra la gestione associata e l'ente capofila.-----
6. L'Organo di governo adotta le proprie decisioni col voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti; tra i favorevoli, i Sindaci devono essere in numero tale da rappresentare la maggioranza della popolazione residente in Val di Fassa.---
7. L'Organo di governo può costituire una commissione od un organismo ristretto, composta/o da tre membri scelti tra i suoi componenti, con compiti operativi, attuativi ed esecutivi delle decisioni assunte dall'Organo di governo medesimo.-----

ARTICOLO 8 - Durata della convenzione.

1. La durata della presente convenzione è stabilita in 10 anni decorrenti dall'1 settembre 2013.-----
2. In caso di non adesione alla convenzione o di recesso da essa da parte di singoli Comuni, la gestione del servizio associato prosegue con la partecipazione degli altri Comuni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 4 dell'art. 8 bis della L.P. n. 27/2010 e s.m.i. nei confronti dei Comuni non conven-

zionati.-----

ARTICOLO 9 - Rapporti finanziari.

1. I costi del servizio associato sono a carico dei Comuni convenzionati secondo quanto prevede il presente articolo.-----

2. Per "costi del servizio" si intendono tutti gli oneri riguardanti il personale adibito alla gestione associata, le spese di gestione, quelle per l'acquisto di beni e servizi, gli oneri per la loro custodia e manutenzione ed eventuali ulteriori oneri comunque connessi alla gestione del servizio.-----

3. Alla copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:-----

a) con gli eventuali trasferimenti provinciali disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti ai Comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;-----

b) con i trasferimenti dei Comuni a favore dell'ente capofila, nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.-----

4. I costi del servizio sono sostenuti dai Comuni aderenti e vengono ripartiti fra questi ogni anno, al netto di eventuali contributi ed incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo, come indicato qui di seguito:-----

- per il 33% (un terzo), in proporzione alla spesa storica sostenuta da ciascun Comune per la gestione delle entrate e risultante dai dati a consuntivo esposti nel rendiconto di gestione del 2011;-----

- per il 33% (un terzo), in proporzione al numero di unità immobiliari situate nei vari Comuni, come risultano dal Catasto al primo gennaio di ogni anno;-----

- per il rimanente 34% (un terzo), in proporzione agli incassi dell'IMU registrati in ogni Comune e risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno precedente.-----

5. Gli enti aderenti si danno reciprocamente atto che in caso di mancata adesione

alla presente convenzione di uno o più Comuni, l'Organo di governo provvederà ad adeguare il progetto del servizio rideterminando i costi dello stesso, senza necessità di modificare la presente convenzione.-----

6. Eventuali servizi aggiuntivi, rispetto a quelli elencati nel precedente art. 3, saranno addebitati al Comune che li richiede in base all'impegno lavorativo richiesto alla gestione associata.-----

7. Il C.g.F., quale ente capofila, assicura la custodia, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili utilizzati dal servizio associato; i beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal C.g.F., ma la loro proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra i Comuni convenzionati nella stessa misura di cui al precedente comma 4.-----

8. Il costo complessivo per il funzionamento del servizio associato è determinato dall'Amministrazione del C.g.F., tenendo conto delle decisioni assunte dall'Organo di governo, e deve essere quantificato in tempo utile in vista della predisposizione dei bilanci da parte degli enti convenzionati. Ciascun Comune dovrà versare al C.g.F. - entro il 30 giugno di ogni anno - il 50% della quota dei costi preventivati a suo carico, al netto di eventuali crediti.-----

9. L'Amministrazione del C.g.F. predispose, entro il mese di febbraio di ogni anno, il rendiconto delle spese del servizio, sulla base del quale verranno effettuati gli addebiti a carico dei Comuni o gli accrediti a loro favore; l'Organo di governo dovrà approvare il rendiconto ed il conseguente riparto definitivo delle spese fra i Comuni, che dovranno versare al C.g.F. le quote a loro debito entro i successivi 60 giorni.-----

ARTICOLO 10 - Risoluzione di controversie.

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti convenzionati deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito dell'Organo

di governo di cui all'art. 7.-----

2. Qualora ciò non fosse possibile, prima di devolvere la controversia alla giurisdizione ordinaria, il Procurador del C.g.F., su proposta dell'Organo di governo o su richiesta scritta di almeno un Sindaco, convocherà nella sede dell'ente capofila le giunte comunali in seduta comune: in questa sede, si dovrà ricercare la risoluzione dei contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta che illustri le soluzioni concordate e che andrà comunicata ai rispettivi consigli comunali.-----

ARTICOLO 11 - Disposizioni di rinvio.


1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile ed alle altre normative vigenti nelle materie che ne formano oggetto.-----


2. I Consigli dei Comuni convenzionati ed il Consel General del C.g.F. potranno apportare eventuali modificazioni od integrazioni alla presente convenzione nel rispetto delle norme vigenti e con la medesima procedura da seguire per la sua originaria approvazione.-----

Letto, confermato e sottoscritto, il giorno 25 febbraio 2014.-----

La Procuradora del Comun general de Fascia:


prof. Cristina Donei






Il Sindaco del Comune di Canazei:

geom. Mariano Cloch





Il Sindaco del Comune di Campitello di Fassa:

geom. Renzo Valentini



Il Sindaco del Comune di Mazzin:

Fausto Castelnuovo



Fausto Castelnuovo

Il Sindaco del Comune di Pozza di Fassa:

dr. Tullio Dellagiacoma



Tullio Dellagiacoma

Il Sindaco del Comune di Vigo di Fassa:

dr. Franco Lorenz



Franco Lorenz

Il Sindaco del Comune di Soraga:

rag. Roberto Pellegrini



Roberto Pellegrini

Il Sindaco del Comune di Moena:

rag. Riccardo Franceschetti



Riccardo Franceschetti